

Modifica dal 1.1.2016

LA REGISTRAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Dal 1. gennaio 2016 è entrata in vigore la modifica dell' *Ordinanza 1 della Legge sul lavoro*.

Per i lavoratori che sottostanno alle disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo sancite dalla Legge sul lavoro, sono state introdotte nuove modalità di registrazione della durata del lavoro.

Innanzitutto è necessario fare un preambolo.

La legge sul lavoro a tutela della salute dei lavoratori stabilisce le seguenti durate massime del lavoro settimanale:

- Lavoratori delle aziende industriali, personale d'ufficio, impiegati tecnici, personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto 45 ore
- Tutti gli altri lavoratori 50 ore

Le aziende possono concordare una durata di lavoro settimanale con il dipendente, le ore che superano questa durata fino al massimale stabilito dalla legge sono considerate ore supplementari. Le aziende possono concordare per iscritto se queste ore debbano essere compensate in libero o retribuite con o senza supplemento.

Le ore che superano il massimale stabilito di legge sono considerate ore straordinarie e debbono essere o compensate in tempo libero entro 14 settimane o 12 mesi dalla loro maturazione (con accordo scritto) o retribuito obbligatoriamente con un supplemento del 25%.

Inoltre è da considerarsi che il lavoro

Tra le 6.00 e le 20.00 è lavoro diurno

Tra le 20.00 e le 23.00 è lavoro serale

Tra le 23.00 e le 6.00 è lavoro notturno

Il lavoro notturno, di domenica e nei giorni festivi parificati alla domenica è vietato. In deroga a questo divieto è necessario richiedere un'autorizzazione

- a) Alla SECO se regolare
- b) All'ispettorato del lavoro se eccezionale

In ogni caso ai lavoratori deve essere garantito

- Un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive
- Almeno un giorno a settimana di riposo (di norma la domenica)
- Interruzione del lavoro giornaliero con pause di
 - ¼ d'ora per lavoro superiore a 5 ore e mezzo ma inferiore a 7 ore
 - ½ ora se superiore a 7 ore ma inferiore a 9 ore
 - 1 ora se superiore a 9 ore

Le pause contano come lavoro se il lavoratore non può lasciare il posto di lavoro

La registrazione della durata del lavoro non è una novità, ma nella realtà non veniva regolarmente applicata da tutti. In particolare nel settore terziario l'applicazione non era rispettata. Ora con la modifica di questi articoli della OLL1 è scattata una maggiore attenzione sull'argomento e conseguentemente anche controlli. L'ordinanza introduce 3 diverse modalità di registrazione e di conseguente tenuta di documentazione:

- a) La registrazione sistematica della durata del lavoro (considerato il regime di base)
Applicabile a tutti i lavoratori che non dispongono di una certa autonomia nello stabilire i propri orari.
La documentazione da allestire deve comprendere:
 - Orario di inizio e fine del lavoro
 - Orario delle pause

- b) La registrazione semplificata
Applicabile ai lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro.
La documentazione può presentare il totale delle ore lavorate senza alcun dettaglio dell'orario
Per poter applicare questa variante è necessario un accordo scritto tra azienda e lavoratori:
 - Nelle aziende con più di 50 dipendenti con la rappresentanza dei lavoratori
 - Nelle aziende con meno di 50 dipendente è possibile anche un accordo individuale

- c) La rinuncia alla registrazione
È possibile introdurre questo regime solo in presenza di un contratto collettivo di lavoro e con il consenso individuale delle persone interessate. Inoltre le persone interessate
 - Debbono avere un reddito superiore a Fr. 120'000.- annui
 - Sono liberi di stabilire i propri orari di lavoro e disporre di un'ampia autonomia nella gestione del proprio lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a tenere a disposizione delle autorità di controllo la documentazione necessaria. Cosa comporta la mancata applicazione della legge e tenuta della documentazione?
A dipendenza della gravità dell'infrazione si può giungere fino alla denuncia al Ministero pubblico

Per ulteriori informazioni:

SECO

<https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/Arbeits-und-Ruhezeiten/Arbeitszeiterfassung.html>

Ispettorato del lavoro

<http://www4.ti.ch/dfe/de/uil/legge-lavoro/obblighi-dei-datori-di-lavoro/>